

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L'INGV SEDE IRPINIA**

CIG [57785870D9]

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel prosieguo indicato come INGV sede Irpinia).

Sede Irpinia dell'INGV, sita in Grottaminarda (AV), Contrada Ciavolone – 83035

Canone annuo di concessione posto a base di gara: € 800,00 (ottocento/00), IVA esclusa

Art. 2 – Ubicazione, numero e tipologia dei distributori automatici

I distributori automatici saranno installati presso le sedi indicate al precedente art. 1, nelle aree appositamente designate dall'INGV, come riportate nelle planimetrie allegate al presente capitolato (allegato A).

Il numero dei distributori automatici da installare è il seguente:

SEDE Irpinia

n. 1 distributore bevande calde

n. 1 distributore bevande fredde combinato con distributore alimenti preconfezionati

L'INGV si riserva la facoltà di ordinare la rimozione e/o lo spostamento dei distributori automatici, senza che le possa essere addebitato alcun onere, per ragioni igienico-sanitarie, ovvero per qualsiasi ragione legata a proprie necessità.

Art. 3 – Tipologia dell'utenza

L'utenza è composta dal personale dell'INGV in servizio presso le sedi indicate al precedente art. 1, dai visitatori occasionali, da partecipanti ad eventuali convegni, seminari e concorsi organizzati dall'INGV.

Art. 4 – Durata e termini della concessione

La concessione ha una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della sottoscrizione del relativo contratto.

I distributori dovranno essere installati entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il concessionario provvederà a prendere contatti con l'Impresa titolare della concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'attivazione del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Alla scadenza del periodo di durata del contratto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo gestore.

In caso di risoluzione anticipata o di recesso dal contratto, Il concessionario dovrà rimuovere i distributori e provvedere a sgomberare gli spazi occupati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione o recesso.

Art. 5 – Canone di concessione e modalità di pagamento

A titolo di rimborso forfetario dei consumi elettrici ed idrici dei distributori automatici, di smaltimento dei rifiuti generati dal loro utilizzo e della pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi, il concessionario corrisponderà all'INGV un canone annuo pari all'importo posto a base di gara maggiorato del rialzo offerto dal concessionario.

Il canone di concessione sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di uguale importo entro 20 (venti) giorni dall'inizio di ogni semestre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato all'INGV.

Art. 6 – Interruzione del servizio

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà darne formale comunicazione, nel più breve tempo possibile all'INGV, affinché quest'ultimo possa adottare le misure del caso.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'INGV si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti.

Art. 7 – Assicurazione

E' obbligo del concessionario sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione, di durata pari a quella contrattuale, per la responsabilità civile per eventuali rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e cose causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose e/o animali.

Il concessionario si impegna a consegnare all'INGV apposita copia della polizza assicurativa all'atto della sottoscrizione del contratto.

La stipulazione della polizza non solleva il concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

Art. 8 – Esclusione di responsabilità

Il concessionario assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni da essi subiti nell'utilizzo dei distributori automatici, esonerando l'INGV da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi o cose provocati dall'uso dei distributori o arrecati ai distributori automatici da terzi ovvero da caso fortuito o forza maggiore.

Il concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei

prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.).

L'INGV è altresì sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.

Art. 9 – Personale del Concessionario

Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

Il concessionario deve altresì applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi provinciali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche.

Il concessionario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione concedente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ben visibile al pubblico, riportante la denominazione dell'impresa concessionaria ed il nominativo del dipendente.

Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, conformandosi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione concedente.

Art. 10 – Responsabile del servizio

Il concessionario è tenuto a comunicare all'INGV, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del servizio.

Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'INGV al Responsabile del Servizio presso i recapiti indicati dal concessionario.

Art. 11 – Manutenzione e tempi d'intervento

Il concessionario dovrà effettuare a proprie cure e spese e a regola d'arte l'installazione dei distributori automatici nei punti assegnati dall'Amministrazione concedente, provvedendo a predisporre gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica ed idrica necessari al loro regolare funzionamento.

Il concessionario non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di acqua e/o di energia elettrica.

È a carico del concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

È obbligo del concessionario assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da garantirne l'ottimale condizione igienica.

Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie ispezioni volte a garantire il mantenimento dei prodotti somministrati in ottimali condizioni igienico-sanitarie, nonché l'adeguato rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori.

In caso di guasto e/o esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti, il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla segnalazione da parte

dell'Amministrazione concedente, tutti i giorni dell' anno (esclusi i sabati, le domeniche e le festività), dalle ore 7:30 alle ore 19:00.

Il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico danneggiato con altro aventi pari o superiori caratteristiche, in caso di guasto non riparabile o nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore, fermo restando il rispetto della fornitura dei prodotti di cui al successivo art. 14 del presente capitolato.

Art. 12 – Controlli e qualità del servizio

L'INGV si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sottoporre a controlli qualitativi e quantitativi i prodotti somministrati al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali e l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

In caso di difformità i prodotti non idonei dovranno essere sostituiti a spese del concessionario nel più breve tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli, il pagamento della relativa penale, di cui all'art. 17 del presente capitolato, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

In ogni caso il concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Art. 13 – Caratteristiche dei distributori automatici

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

I distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle apparecchiature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e devono rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

I distributori installati dovranno, inoltre, essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene. Dovranno, pertanto, possedere la necessaria omologazione sanitaria.

I distributori automatici devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere nuovi o perfettamente ricondizionati;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore;
- riportare una targhetta con il nominativo del Responsabile del servizio ed i recapiti da contattare per eventuali segnalazioni di guasto e/o reclami;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei dolci;
- essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici);
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti o contaminazioni;
- avere il dispositivo esterno di erogazione ergonomico tale da consentire un facile prelievo del prodotto;

ALLEGATO N. 1

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere predisposti per l'accettazione di moneta metallica (per monete da € 0.10, € 0.20, € 0.50, € 1.00 e € 2.00) e/o banconote;
- essere dotati di dispositivo per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- avere un'interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili;
- prevedere il funzionamento a chiave o scheda magnetica ricaricabile;
- utilizzare bicchierini e palette di materiale biodegradabile.

Art. 14 – Caratteristiche e prezzi dei prodotti

I distributori automatici devono consentire l'erogazione di bevande ed alimenti di primaria qualità, ove possibile di rilevanza nazionale, in conformità alla normativa di settore vigente ed a tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, per le tipologie, secondo le quantità minime ed ai prezzi massimi al consumatore indicati nella seguente tabella:

DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE			
PRODOTTO			PREZZO MAX. Lotto n.1 – Irpinia
Caffè espresso			€ 0.40
Caffè lungo			€ 0.40
Caffè decaffeinato			€ 0.40
Caffè d'orzo			€ 0.40
Caffè macchiato			€ 0.40
Cappuccino			€ 0.40
Cappuccino con cioccolato			€ 0.40
Mocaccino			€ 0.40
Latte			€ 0.40
Latte macchiato			€ 0.40
Latte e cacao			€ 0.40
Ciocolata			€ 0.40
Tè			€ 0.40
Ginseng			€ 0.40
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE			
Caffè:	di prima scelta, con almeno gr. 7 di miscela per erogazione. La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%		
Cappuccino:	minimo gr. 10 di latte in polvere per erogazione		
Ciocolata:	minimo gr. 25 di cacao in polvere per erogazione		
Latte:	minimo gr. 15 di latte in polvere per erogazione		
Tè:	minimo gr. 14 di tè in polvere per erogazione		
DISTRIBUTORE BEVANDE FREDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI			
PRODOTTO	QUANTITA' MINIMA		PREZZO MAX. Lotto n.1 – Irpinia
BEVANDE FREDE IN LATTINA, PET O TETRAPAK			
Acqua naturale, minerale, effervescente l. 0,50	4		€ 0.40
Bibite analcoliche in lattina l. 0,33	4		€ 0.90
Bevande fredde in PET o tetrapak l. 0,25–l. 0,33–l. 0,50 (tipo tè freddo, bibite alla frutta e similari)	2		€ 1.30

ALLEGATO N. 1

Succhi di frutta l. 0,20 (varietà assortite)	2		€ 0.50
Bevande energizzanti e simili l. 0,33	2		€ 1.50
Yogurt	2		€ 0.80
PRODOTTI DA FORNO E SNACKS IN MONOPORZIONI			
Snacks salati (tipo patatine, salatini, crackers, bruschette, crostini e similari)	6		€ 0.80
Snacks dolci (tipo wafer, biscotti, merendine, crostatine, brioche e/o croissant, dolci assortiti e simili)	6		€ 1.00
PANINI E TRAMEZZINI (igienicamente sigillati)			
Tramezzini e/o panini farciti sottovuoto	4		€ 1.80
PRODOTTI SPECIALI			
snack salato privo di glutine	1		€ 1.00
snack dolce privo di glutine	1		€ 1.00

Il concessionario ha facoltà di integrare l'assortimento con ulteriori prodotti oltre a quelli sopra elencati, a prezzi da concordarsi con l'Amministrazione concedente.

Sulle confezioni di ciascun prodotto devono essere riportate le etichette indicanti la marca, il produttore, il luogo di confezionamento, la composizione, la data di scadenza e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Art. 15 – Adeguamento dei prezzi e del canone di concessione

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti all'utenza in modo visibile.

A decorrere dal secondo anno di concessione, su richiesta debitamente motivata del concessionario, i prezzi di vendita, da intendersi comprensivi di tutte le spese, potranno essere aggiornati annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente e rilevati nel mese di competenza.

I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05.

L'adeguamento dei prezzi potrà essere effettuato esclusivamente previa autorizzazione dell'INGV, a seguito di adeguata attività istruttoria volta a verificare gli incrementi appositamente documentati sulla base, tra gli altri, dei seguenti parametri: costo materie prime, costo personale per aumenti contrattuali, oneri fiscali.

Se approvata, la variazione dei prezzi decorrerà dall'inizio del mese successivo alla presentazione della richiesta.

In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

L'aumento dei prezzi dei prodotti comporterà l'incremento, con pari percentuale, del canone forfetario annuale di concessione.

Art. 16 – Supporti magnetici per l'uso dei distributori

Il concessionario si impegna a fornire a titolo gratuito una chiave o scheda magnetica ricaricabile per il personale che ne faccia richiesta. Sarà a titolo gratuito esclusivamente la prima chiave o scheda consegnata al dipendente.

Potranno essere distribuite ulteriori chiavi o schede magnetiche a richiesta degli utenti che abbiano smarrito la chiave o scheda gratuita, dietro pagamento di cauzione.

Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave o scheda.

Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici dovrà essere concordata con l'Amministrazione concedente.

Art. 17 – Penali

In caso di mancato adempimento agli obblighi contrattuali, l'INGV si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempienza, le penali di seguito specificate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nella rimozione dei distributori automatici, rispetto ai termini indicati all'art. 4 del presente capitolato;
- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto indicato nel presente capitolato o previsto per legge;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di rifornimento dei prodotti, di cui all'art. 11 del presente capitolato;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di cui all'art. 11 del presente capitolato;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento del canone di concessione di cui all'art. 5 del presente capitolato;

Art. 18 – Risoluzione

L'INGV si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora il concessionario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;
- violazione degli obblighi previsti delle clausole contrattuali e dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge;
- qualora il concessionario non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto di concessione;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- mancato pagamento del canone di concessione;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione superiore a 30 (trenta) giorni;
- ritardo nell'installazione o rimozione dei distributori automatici superiore a 5 (cinque) giorni rispetto ai termini indicati all'art. 4 del presente capitolato;
- ritardo nel rifornimento dei distributori automatici di una qualunque tipologia minima di prodotto superiore a 10 (dieci) giorni;
- ritardo nella riparazione di guasti tecnici dei distributori superiore a 7 (sette) giorni;
- applicazione di prezzi dei prodotti superiori a quelli prescritti dall'art. 14 del presente capitolato o autorizzati dall'Amministrazione concedente;
- somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali;
- somministrazione di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione concedente;

- applicazione di n. 3 (tre) penalità ;
- recesso del concessionario;
- mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;

In caso risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'INGV al risarcimento di tutti i danni conseguenti, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 19 – Recesso

Il concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a/r, telefax o posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto il concessionario dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto

È vietata ogni forma di subappalto e la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

INGV ed il Concessionario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 22 – Oneri contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal concessionario sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del contratto di concessione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 24 – Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente Capitolato speciale e della documentazione di gara.

Il RUP
dott. Massimo Bilotta

